



REGIONE EMILIA-ROMAGNA ( r\_emiro )  
Giunta ( AOO\_EMR )  
PG/2020/0198497 del 06/03/2020 09:01:40



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI  
E DELLO SVILUPPO RURALE  
DIREZIONE GENERALER PER LA VALORIZZAZIONE DEI TERRITORI E  
DELLE FORESTE  
ex DIFOR - DIFOR IV

*Alle* Regioni e alle Province autonome  
(elenco allegato)

*Al* Comando Unità Forestali Ambientali  
e Agroalimentari Carabinieri  
Via Giosuè Carducci, 5 - 00187 ROMA  
frm43916@pec.carabinieri.it

*Ai* Comandi Regione Carabinieri Forestali  
(elenco allegato)

OGGETTO: Tutela e salvaguardia degli alberi monumentali – Procedimenti amministrativi ai sensi dell'articolo 7 comma 4) della legge 14 gennaio 2013, n. 10 e degli articoli 9, 11 e 13 del decreto interministeriale 23 ottobre 2014.

In applicazione dell'articolo 7 della L. n. 10/2013 e degli articoli 9, 11 e 13 del Decreto interministeriale 23 ottobre 2014 (di seguito Decreto attuativo), si riportano le indicazioni in ordine alle varie tipologie di intervento sugli alberi monumentali e le relative procedure amministrative da seguire.

Si tratta dell'aggiornamento, alla luce di un anno di applicazione e della successiva verifica con i rappresentanti di Regioni e Province autonome, della circolare n. 1368 del 28/11/2018, che pertanto, a partire dalla data odierna, viene completamente abrogata e sostituita dalla presente.

Innanzitutto si precisa che:

- **non** sono ammissibili ad autorizzazione o non possono essere soggetti a comunicazione gli interventi di abbattimento o modifica che non sottendono ad una motivazione oggettiva, condivisibile e supportata da valide considerazioni tecniche;
- **sono** ammissibili ad autorizzazione o possono essere soggetti a comunicazione gli interventi ritenuti necessari per il mantenimento delle condizioni di salute dell'albero e per il miglioramento della sua funzionalità, quelli finalizzati alla tutela della pubblica incolumità e, una volta accertata l'impossibilità di adottare soluzioni alternative, quelli di eliminazione di alberi morti o in condizioni di deperimento irreversibile.

Si precisa, inoltre, che sono sottoposti ai procedimenti amministrativi di seguito illustrati sia gli alberi già iscritti negli elenchi, nazionale o regionali, sia gli alberi candidati per i quali sia stata redatta la scheda di identificazione e notificata al proprietario la proposta di attribuzione della monumentalità, come previsto dall'art. 9, comma 3, del Decreto attuativo.

*256*

Per ciò che attiene la tempistica di intervento, è utile distinguere gli interventi dichiarati ammissibili ad autorizzazione o soggetti a comunicazione in:

- **interventi d'urgenza:** quelli volti all'immediata eliminazione dello stato di rischio connesso al cedimento dell'albero o di parti di esso;
- **interventi programmabili:** quelli ritenuti opportuni per il mantenimento della funzionalità e della stabilità dell'esemplare monumentale, non necessariamente connessi ad uno specifico evento.

Per quanto riguarda gli aspetti gestionali, considerata l'esigenza di assicurare la massima cura possibile nei confronti di un bene dall'elevata valenza, ma anche di notevole vulnerabilità, si ritiene di dover classificare l'attività di gestione in:

A) **interventi non incisivi o di lieve entità** che non costituiscono modifica di chioma o apparato radicale ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 10/2013 e dell'articolo 9 del Decreto attuativo, né della zona di protezione dell'albero. Si tratta di interventi di monitoraggio e di coltivazione, puntuali, distribuiti nel tempo e che si caratterizzano per un basso livello di impatto ma che comunque si rendono necessari per mantenere in efficienza il sistema arboreo:

- a) valutazioni fitopatologiche e di stabilità;
- b) manutenzione e ripristino di sistemi di ancoraggio esistenti;
- c) ripuliture del sottobosco;
- d) prelievo di materiali forestali di moltiplicazione;
- e) rimonda del secco e rifilatura dei monconi di rami spezzati;
- f) cura delle ferite;
- g) trattamenti fitosanitari;
- h) miglioramento delle condizioni del suolo;
- i) concimazioni;

B) **interventi incisivi** che costituiscono modifica di chioma o apparato radicale ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 10/2013 e dell'articolo 9 del Decreto attuativo e che possono incidere sulla zona di protezione dell'albero. Sono interventi che si caratterizzano per un impatto variabile a seconda dell'intervento e della sua intensità, e che si reputano necessari a fronte di una determinata contingenza. Tra questi il più radicale è l'abbattimento per morte o per deperimento irreversibile o per sopravvenuti danni irrimediabili che, oltre a minare la funzionalità dell'albero, si presentano come minaccia per la pubblica incolumità.

Sono considerati interventi di modifica:

- a) interventi di potatura della chioma;
- b) interventi che possono determinare modifiche negli apparati radicali;
- c) posa in opera di consolidamenti o di sistemi di ancoraggio;
- d) installazione di sistemi parafulmine;
- e) posa in opera di steccati e recinzioni all'interno dell'area di protezione dell'albero;
- f) realizzazione di percorsi o pavimenti aerati all'interno dell'area di protezione dell'albero;

- g) realizzazione di manufatti all'interno dell'area di protezione dell'albero;
- h) modifiche del terreno o del regime idraulico che possono incidere sulla zona di protezione dell'albero (nei casi di alberi inseriti in contesti agricoli, non sono considerate "interventi di modifica" le consuete lavorazioni del terreno a meno che esse non siano effettuate all'interno dell'area di protezione dell'albero);
- i) diradamento di alberi limitrofi all'albero monumentale che entrano in diretta competizione con esso;
- j) abbattimento.

Tutto ciò premesso, si delineano le seguenti procedure amministrative:

**1) Interventi consentiti e soggetti a regime semplificato di comunicazione di inizio lavori:**

**a) interventi non incisivi e di lieve entità**, così come sopra specificati. Il proprietario o il possessore dell'albero monumentale è tenuto a trasmettere, almeno 15 giorni prima dell'inizio dell'intervento, tramite PEC o raccomandata A/R, una comunicazione al Comune competente per territorio, alla ex Direzione generale delle foreste - Difor IV, alla struttura regionale competente e al Gruppo/Reparto Carabinieri Forestale arealmente competente per il controllo di conformità dell'intervento alle procedure previste, allegando una relazione tecnica da cui si evincano motivazioni, tipologia e tempistica degli interventi da realizzare; trascorsi i 15 giorni dal ricevimento della comunicazione, vale il silenzio-assenso. Nel caso in cui il proprietario sia il Comune, questo invia comunicazione almeno 15 giorni prima dell'inizio dell'intervento ai medesimi soggetti con le medesime modalità. Nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e Bolzano, la comunicazione deve essere inoltrata, oltre che alle strutture amministrativamente competenti, ai Corpi forestali regionali o provinciali competenti per le attività di controllo.

Nel caso in cui vengano effettuate valutazioni fitopatologiche e di stabilità, il proprietario o il possessore dell'albero deve inviare agli stessi soggetti a cui si è data preventiva comunicazione una relazione tecnica corredata di fotografie esplicative.

**b) Interventi di potatura e abbattimento soggetti a procedura di urgenza.** Per gli interventi d'urgenza, il proprietario o il possessore dell'albero monumentale è tenuto a trasmettere richiesta di urgente autorizzazione al Comune competente, specificando motivazioni, tipologia e tempistica dell'abbattimento finalizzato all'eliminazione dei rischi legati all'imminente pericolo e allegando relazione tecnica e documentazione fotografica da cui si possano evincere il danno e gli interventi da effettuare. Il proprietario trasmette la documentazione via PEC anche alla ex Direzione generale delle foreste - Difor IV, alla competente struttura regionale e al Gruppo/Reparto Carabinieri Forestali arealmente competente per il controllo di conformità dell'intervento alle procedure previste.

Nel caso in cui, a seguito di tempestiva verifica da parte dell'Amministrazione Comunale, si rilevi un reale imminente pericolo che minacci la pubblica incolumità e la sicurezza urbana, il Sindaco, ai sensi dell'art. 54 c. 4 del T.U.E.L., adotta, con atto motivato, un'ordinanza contingibile e urgente di intervento o abbattimento, con l'indicazione della data di inizio lavori, che non necessita di parere ministeriale. L'atto va tempestivamente trasmesso, con l'invito a presenziare alle operazioni, al proprietario, alla Difor IV, alla competente struttura regionale e al Gruppo/Reparto Carabinieri Forestali arealmente competente, insieme alla documentazione tecnica specialistica attestante la condizione di pericolosità. Nel caso in cui il proprietario/possessore dell'albero sia il Comune, esso agirà di iniziativa.

La comunicazione di avvenuto abbattimento o potatura dovrà essere poi trasmessa, da parte del proprietario/possessore, pubblico o privato, a tutti i soggetti su indicati, allegando relazione tecnica descrittiva dell'intervento eseguito.

Qualora, invece, dai controlli effettuati, l'Amministrazione Comunale non ravvisi l'imminente pericolo dichiarato nella richiesta di urgente autorizzazione all'abbattimento o alla potatura, la procedura autorizzativa seguirà l'iter degli interventi programmabili descritto al successivo punto 2.

## **2) Interventi programmabili, soggetti ad autorizzazione comunale a seguito di parere della ex Direzione generale delle foreste.**

Sono soggetti a richiesta di autorizzazione comunale, e al previo rilascio del parere obbligatorio e vincolante della ex Direzione generale delle foreste – Difor IV, gli interventi programmabili di abbattimento e di sostanziale modifica degli apparati, come su indicati.

Il procedimento autorizzativo che si delinea per questa fattispecie, è caratterizzato dal seguente svolgimento:

a) il proprietario/possessore dell'albero monumentale inoltra istanza di autorizzazione al Comune competente, allegando relazione tecnica specialistica con indicazione delle motivazioni che sottendono all'intervento da effettuare, descrizione dello stesso e delle relative modalità operative, definizione dei tempi di realizzazione ed eventuale crono-programma per gli interventi più complessi o dilazionati nel tempo. Nella relazione, congruo spazio verrà dato alla rappresentazione fotografica dell'albero e degli interventi progettati. Il Comune, entro 10 giorni dalla ricezione dell'istanza, con PEC inoltra la stessa, corredata dell'intera documentazione, alla ex Direzione generale delle foreste – Difor IV e alla struttura competente della Regione.

b1) La ex Direzione generale delle foreste - Difor IV, entro 20 giorni dal ricevimento della documentazione, con PEC, trasmette il proprio parere al Comune e alla struttura competente della Regione.

b2) In caso di sottoscrizione di specifico accordo tra Mipaaf e Regione, la ex Direzione generale delle foreste - Difor IV, una volta ricevuta la richiesta di parere da parte del Comune, può

inoltrare tempestivamente la stessa alla competente struttura regionale richiedendo una valutazione tecnica tramite sopralluogo. A seguito della verifica effettuata da propri funzionari tecnici (anche del Servizio fitosanitario regionale, se del caso), o da organismi di comprovata esperienza e riconosciuta competenza incaricati dalla Regione, la struttura regionale esprime le proprie considerazioni sulla fattibilità e sulla congruità dell'intervento, delineando eventuali prescrizioni ai fini di una sua più corretta esecuzione. La relazione verrà trasmessa, con PEC, alla ex Direzione generale delle foreste - Difor IV entro 15 giorni dalla ricezione della richiesta di valutazione tecnica. Ricevuta la relazione da parte della Regione, la ex Direzione generale delle foreste - Difor IV, entro 5 giorni, trasmette con PEC il proprio parere al Comune e alla struttura competente della Regione. La ex Direzione si riserva la possibilità di richiedere approfondimenti o espletare sopralluoghi di verifica congiunti.

c) Il Comune, acquisito il parere di cui al punto precedente, entro 10 giorni redige il proprio atto autorizzativo o di diniego dell'autorizzazione, trasmettendolo al richiedente, alla ex Direzione generale delle foreste - Difor IV, alla struttura competente della Regione, al Gruppo/Reparto Carabinieri Forestali arealmente competente per il controllo di conformità dell'intervento alle procedure previste. Nel caso in cui il proprietario/possessore dell'albero sia il Comune, questo, sulla base del parere acquisito, formalizza con proprio atto la decisione di intervenire sull'albero e le relative modalità.

d) Una volta realizzato l'intervento, al fine dell'aggiornamento degli archivi nazionale e regionale, è cura del proprietario/possessore dell'albero comunicare l'avvenuta realizzazione dello stesso al Comune, a meno che non sia egli stesso proprietario, alla ex Direzione generale delle foreste - Difor IV e alla struttura competente della Regione, allegando una relazione tecnica corredata di fotografie, relativa all'esecuzione dei lavori. Contestualmente all'invio della relazione, dovranno essere trasmesse le fotografie dell'esemplare, pre e post intervento, in formato file immagine.

Qualora si ritenga opportuna la redazione di un piano di gestione pluriennale, la cui estensione temporale è consigliata in 5 anni, esso è altresì sottoposto ad approvazione da parte del Comune, previo parere obbligatorio e vincolante della ex Direzione generale delle foreste - Difor IV. Una volta che il piano è stato approvato, la realizzazione dei singoli interventi previsti dallo stesso sulla base di un cronoprogramma non è sottoposta ad alcun ulteriore regime di comunicazione o autorizzativo. Al fine di tenere aggiornata la banca dati a livello regionale e centrale, il gestore è tenuto a relazionare, con cadenza annuale, al Comune e alla ex Direzione generale delle foreste e al competente ufficio regionale, circa lo stato di applicazione del piano. Modifiche allo stesso devono essere preventivamente approvate dalle autorità competenti.

**Gli interventi consuetudinari e manutentivi che interessano esemplari di castagno, olivo, gelso, salice o altre specie che, all'attualità, sono coltivate a fini produttivi sono soggetti a regime di comunicazione con le medesime modalità indicate per gli interventi non incisivi e di lieve**

entità. Qualora la funzione produttiva di questi esemplari abbia termine, qualsiasi intervento da effettuare su di essi ricadrà nelle altre procedure autorizzative o di comunicazione indicate nella seguente circolare a seconda dell'incisività dello stesso.

Le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano, per le quali vigono le previsioni di cui all'articolo 8 della L. n. 10/2013 e all'articolo 13 del Decreto attuativo, sono invitate a mettere in atto procedure che siano in linea con quanto indicato nella presente circolare, tenendo presente che l'autorizzazione comunale non dovrà essere preceduta dal parere della scrivente bensì da quello rilasciato da strutture individuate in ambito regionale/provinciale come competenti. Ai fini dell'aggiornamento dell'archivio nazionale, le stesse sono invitate a comunicare alla scrivente l'effettuazione degli interventi autorizzati o di cui si è ricevuta comunicazione con modalità da concordarsi.

Laddove gli alberi si trovino all'interno di aree naturali protette, l'autorizzazione rilasciata secondo la presente circolare non esonera dal regime di autorizzazione o parere richiesti dai relativi vincoli ambientali.

Per gli elementi arborei che risultano sottoposti a provvedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettera a) del D. Lgs. n. 42/2004 e seguenti, o per i quali risulta già pubblicata la proposta di dichiarazione ai sensi dell'art. 139, comma 2 del medesimo decreto, deve essere richiesta, altresì, l'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'articolo 146 della suddetta normativa.

Specifiche tecniche utili all'applicazione della presente circolare sono contenute nelle *Linee guida per gli interventi di cura e salvaguardia degli alberi monumentali*, pubblicate sul sito del Mipaaf. Come evidenziato nelle stesse linee guida, essenziale è che la gestione degli alberi monumentali sia coordinata in ogni fase da figure professionali competenti e condotta da ditte esecutrici specializzate: tecnici di comprovata esperienza nell'ambito dell'arboricoltura e con le specifiche competenze e abilitazioni definite dalle norme relative all'esercizio delle professioni, e imprese scelte in base a documentata esperienza nel campo dell'arboricoltura e in particolare nella cura degli alberi monumentali.

Si raccomanda di dare massima diffusione alla presente circolare verso tutti i soggetti interessati e coinvolti nei procedimenti amministrativi di che trattasi.

Si ringrazia per la collaborazione.



IL DIRETTORE GENERALE  
Alessandra Stefani  
*firmato digitalmente ai sensi del CAD*